



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 76/17**  
Lussemburgo, 6 luglio 2017

Sentenze nelle cause T-74/14 e T-1/15  
Francia / Commissione e SNCM / Commissione

## **Il Tribunale conferma che il conferimento di capitale e le misure di privatizzazione adottate dalla Francia a favore della SNCM sono aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno**

La Société Nationale Corse-Méditerranée («SNCM») era una compagnia di navigazione francese che offriva collegamenti regolari a partire dalla Francia continentale. La SNCM garantiva, dal 1976, determinati obblighi di servizio pubblico di trasporto in cambio di una compensazione finanziaria da parte dello Stato francese. Nel 2002, tale società era detenuta al 20% dalla Société nationale des chemins de fer («SNCF») e all'80% dalla Compagnie générale maritime et financière («CGMF»), entrambe a loro volta detenute al 100% dallo Stato francese. In occasione dell'apertura del suo capitale nel 2006, il controllo della SNCM è stato acquisito al 66% da società private (Butler Capital Partners e Veolia Transport), mentre il 25% del suo capitale rimaneva di proprietà della CGMF e il 9% era riservato ai dipendenti.

Con decisione dell'8 luglio 2008<sup>1</sup>, la Commissione ha ritenuto che il conferimento di capitale<sup>2</sup> della CGMF a favore della SNCM nel 2002, per un importo di EUR 76 milioni (53,48 milioni a titolo degli obblighi di servizio pubblico e il saldo di EUR 22,52 milioni a titolo di aiuti alla ristrutturazione) fosse compatibile con il mercato comune. Analogamente, la Commissione ha dichiarato che le misure del piano di privatizzazione del 2006 non costituivano aiuti di Stato. Tali misure comprendevano una cessione della SNCM a un prezzo negativo di EUR 158 milioni (ricapitalizzazione), un conferimento supplementare di capitale per un importo di EUR 8,75 milioni e, infine, un anticipo in conto corrente pari a EUR 38,5 milioni destinato a finanziare un eventuale piano sociale attuato dagli acquirenti.

La Corsica Ferries France SAS, principale concorrente della SNCM, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione. Con sentenza dell'11 settembre 2012<sup>3</sup>, il Tribunale ha annullato la decisione, ritenendo che la Commissione fosse incorsa in vari errori di valutazione per quanto riguarda sia il conferimento di capitale sia il piano di privatizzazione. Con sentenza del 4 settembre 2014<sup>4</sup>, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale.

La Commissione ha quindi adottato una nuova decisione per conformarsi alle sentenze del Tribunale e della Corte. In questa nuova decisione del 20 novembre 2013<sup>5</sup>, la Commissione qualifica come aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno il conferimento di capitale di EUR 15,81 milioni nonché le misure del piano di privatizzazione. In totale, viene intimato

<sup>1</sup> Decisione 2009/611/CE, dell'8 luglio 2008, riguardante le misure N C 58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (GU 2009, L 225, pag. 180).

<sup>2</sup> Tale conferimento era già stato oggetto di una decisione della Commissione nel 2003 (decisione 2004/166/CE, del 9 luglio 2003, GU 2004, L 61, pag. 13), annullata dalla sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, *Corsica Ferries France/Commissione* (T-349/03; v. comunicato stampa 58/05).

<sup>3</sup> Sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2012, *Corsica Ferries France/Commissione* (T-565/08; v. comunicato stampa 115/12).

<sup>4</sup> Sentenza della Corte del 4 settembre 2014, *SNCM/Corsica Ferries France e Francia/Corsica Ferries France* (cause riunite C-533/12 P e C-536/12 P; v. comunicato stampa 115/14).

<sup>5</sup> Decisione C(2013) 7066 final, riguardante gli aiuti di Stato SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) cui la Francia ha dato esecuzione a favore della SNCM.

alla SNCM il rimborso allo Stato francese di EUR 220 milioni<sup>6</sup>. La Francia e la SNCM hanno proposto ognuna un ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento di tale decisione.

Con le odierne sentenze, il Tribunale respinge i ricorsi della Francia e della SNCM, confermando così che i 220 milioni di euro in questione costituiscono aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Per quanto riguarda la cessione della SNCM a un prezzo negativo di EUR 158 milioni, la SNCM e la Francia censurano la Commissione per non aver correttamente applicato il «test dell'investitore privato in economia di mercato»<sup>7</sup>. A tale proposito, il Tribunale rileva che la Commissione ha correttamente potuto ritenere che le attività economiche da prendere in considerazione nell'ambito di tale test fossero l'economia di mercato nel suo insieme e che, quindi, il comportamento della Francia dovesse essere confrontato con quello di una holding diversificata, che cerca di massimizzare i suoi profitti e di tutelare la sua immagine come investitore globale. La Commissione ha altresì potuto validamente affermare che la SNCM e le autorità francesi avevano omesso di dimostrare l'esistenza, tra gli investitori privati, di una prassi sufficientemente consolidata in materia di piani sociali in casi paragonabili a quello della SNCM, soprattutto poiché non è stata avviata alcuna quantificazione degli eventuali costi sociali prima dell'attuazione delle misure di privatizzazione.

Il Tribunale avalla inoltre la valutazione della Commissione secondo cui un investitore privato accorto non avrebbe potuto effettuare la cessione a prezzo negativo, per un importo di EUR 158 milioni, al solo scopo di evitare un'azione di ripianamento del passivo. Esso convalida altresì la conclusione della Commissione secondo la quale non è stato dimostrato in maniera adeguata che le autorità francesi sarebbero state, con un sufficiente grado di probabilità, condannate dai giudici francesi al risarcimento dei danni per il ripianamento del passivo, e ancor meno che una simile condanna avrebbe superato il prezzo negativo al quale la SNCM è stata venduta. Il Tribunale ne conclude che la Commissione ha correttamente applicato il test dell'investitore privato.

Per quanto riguarda il conferimento supplementare di capitale per un importo di EUR 8,75 milioni, il Tribunale giunge anche in questo caso alla conclusione che la Commissione ha correttamente applicato il test dell'investitore privato. In particolare, il Tribunale rileva che prima dell'attuazione del conferimento di capitale non è stata condotta alcuna analisi volta a provare che il tasso di remunerazione del 10% del conferimento di EUR 8,75 milioni della CGMF sarebbe stato accettabile per un operatore privato, e che non è stato dimostrato che un investitore privato accorto avrebbe ritenuto sufficiente un rendimento fisso del 10%.

Quanto, infine, all'anticipo in conto corrente per un importo di EUR 38,5 milioni, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia potuto validamente concludere che tale aiuto ha creato un vantaggio per la SNCM, consentendole di non sopportare tutti i costi del licenziamento eventuale e futuro di alcuni dipendenti.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

---

<sup>6</sup> Una seconda parte della causa «SNCM» riguarda altre misure adottate dalla Francia a favore della SNCM (ossia compensazioni finanziarie versate a titolo dei servizi forniti durante i periodi di punta). Con decisione del 2 maggio 2013, la Commissione ha qualificato tali compensazioni finanziarie come aiuti di Stato e ne ha ordinato il recupero (di nuovo per un totale di EUR 220 milioni). La Francia e la SNCM hanno contestato invano tale decisione dinanzi al Tribunale (sentenze del Tribunale del 1° marzo 2017, *Francia/Commissione* e *SNCM/Commissione*, [T-366/13](#) e [T-454/13](#); v. comunicato stampa [20/17](#); tali sentenze sono divenute definitive, non avendo alcuna parte proposto impugnazione dinanzi alla Corte per chiederne l'annullamento). Parallelamente, la Commissione ha presentato con successo un ricorso per inadempimento contro la Francia, per il motivo che quest'ultima non aveva recuperato in tempo i 220 milioni della seconda parte (sentenza della Corte del 9 luglio 2015, *Commissione/Francia*, [C-63/14](#); v. comunicato stampa [82/15](#)).

<sup>7</sup> Tale test è volto ad accertare se un investitore privato avrebbe potuto essere indotto a effettuare un conferimento di capitale di EUR 158 milioni nell'ambito della vendita della SNCM oppure se avrebbe optato per la liquidazione di quest'ultima. Tale test è necessario per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato: infatti, i capitali messi a disposizione di un'impresa da parte dello Stato in circostanze corrispondenti alle condizioni normali del mercato non possono essere qualificati come aiuti di Stato.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il testo integrale delle sentenze ([T-74/14](#) e [T-1/15](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*